

Ritenuta l'esigenza di completare gli interventi ed i programmi avviati per fronteggiare la particolare situazione emergenziale con ulteriori provvedimenti dei commissari delegati e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005 al fine di superare il contesto critico sopra citato;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota in data 27 marzo 2006 dell'assessore con delega alla protezione civile della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 marzo 2007, lo stato di emergenza nei territori dei comuni di Naro e Agrigento interessati da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03465

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 febbraio 2006.

Modifica all'allegato I dell'ordinanza ministeriale 11 febbraio 2006, recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici. (Aggiornamento n. 4).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista l'ordinanza del Ministro della salute dell'11 febbraio 2006, relativamente alle misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici;

Considerato l'art. 1, comma 2 della sopracitata ordinanza relativo alla modifica dell'allegato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica o di eventuali decisioni comunitarie;

Considerato che le prove eseguite dal centro di riferimento di Padova su campioni appartenenti ad un esemplare della specie cigno, ritrovato morto in località Pantano Grande, comune di Bruzzano (Reggio Calabria) hanno dato esito positivo al virus dell'influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità;

Ritenuto necessario pertanto istituire attorno al luogo in cui è stata confermata la presenza del virus H5N1 ad alta patogenicità le zone di protezione e sorveglianza (ex art. 2 ordinanza ministeriale 11 febbraio 2006), e quindi modificare l'allegato I della citata ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

1. L'allegato I dell'ordinanza ministeriale dell'11 febbraio 2006 recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici, è sostituito dall'allegato I alla presente ordinanza.

La presente ordinanza è diramata in via d'urgenza alle autorità sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

*Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 185*

ALLEGATO I

Le zone soggette a restrizione: aree in cui vengono istituite zone di protezione e sorveglianza.

Sezione A.

Regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Umbria.

Sezione B.

Provincia di Vibo Valentia: comune di Pizzo Calabro.

Provincia di Reggio Calabria: comune di Bruzzano.

Provincia di Taranto: comune di Manduria.

Provincia di Catania: comuni di Giarre, Mascali, Mineo e Catania.

Provincia di Siracusa: comune di Marina di Melilli.

Provincia di Lecce: comune di Torre San Giovanni Ugento e Vernole.

Provincia di Foggia: comune di Rodi Garganico.

Provincia di Bari: comune di Giovinazzo.

Provincia di Perugia: comune di Panicale.

06A03437